



Delibera della Giunta Regionale n. 321 del 03/07/2012

A.G.C. 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi

Settore 1 Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale

Oggetto dell'Atto:

PATTO DI STABILITA' INTERNO ANNO 2012 - RIDETERMINAZIONE OBIETTIVO PROGRAMMATICO DI SPESA ASSEGNATO ALLE AREE GENERALI DI COORDINAMENTO.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con deliberazione di Giunta Regionale n. 156 del 28/3/2012 è stato fissato l'obiettivo programmatico 2012 della spesa soggetta al patto di stabilità interno (impegni e pagamenti) in applicazione dell'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 13/12/2010, n. 220, e dell'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 12/11/2011, n. 183, nelle more dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
- b. che, per effetto di quanto sopra rappresentato, l'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2012, rimodulabile a seguito dell'applicazione dei criteri relativi alle classi di virtuosità, si attesta ad euro 3.737.929.755,11, per quanto riguarda gli impegni, e ad euro 2.528.874.253,03, per quanto riguarda i pagamenti;
- c. che, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge 12/11/2011, n. 183, il complesso delle spese finali (impegni e pagamenti) è determinato dalla somma delle spese correnti e in conto capitale risultanti dal consuntivo, al netto:
 - c.1. delle spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore (lettera a);
 - c.2. spese per la concessione di crediti (lettera b);
 - c.3. delle spese correnti e in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo (lettera c);
 - c.4. delle spese relative ai beni trasferiti in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei medesimi beni, determinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 85 del 2010 (lettera d);
 - c.5. delle spese concernenti il conferimento a fondi immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (lettera e);
 - c.6. dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali (lettera f);

- c.7. delle spese concernenti i censimenti di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT (lettera g);
- c.8. delle spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater, della legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio (lettera h);
- c.9. delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio (lettera i);
- c.10. delle spese finanziate dal fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (lettera l);
- c.11. per gli anni 2013 e 2014, delle spese per investimenti infrastrutturali nei limiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera m);
- c.12. delle spese a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione sociale, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitari a finalità strutturale e sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, subordinatamente e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (lettera n);
- c.13. per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitività, di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006, tale esclusione è subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 (lettera n-bis);
- c.14. delle spese sostenute della Regione Campania per il termovalorizzatore di Acerra e per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque, nei limiti dell'ammontare delle entrate riscosse dalla Regione entro il 30 novembre di ciascun anno, rivenienti dalla quota spettante alla stessa Regione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia, nel limite di 60 milioni di euro annui, e delle risorse già finalizzate, ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al pagamento del canone di affitto di cui all'articolo 7, comma 6, dello stesso decreto-legge, destinate alla medesima Regione quale contributo dello Stato (lettera n-ter);

PREMESSO, altresì

- a. che sempre con la succitata deliberazione di Giunta Regionale n. 156/2012 è stato assegnato provvisoriamente alle Aree Generali di Coordinamento un obiettivo programmatico pari ad euro 2.000.000.000,00 (impegni) ed euro 1.800.000.000,00 (pagamenti);
- b. che si è provveduto ad accantonare prudenzialmente la somma di euro 728.874.253,03, per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di cassa (pagamenti), per far fronte alle seguenti criticità:
 - b.1 eventuale riduzione dell'obiettivo programmatico 2012 per effetto dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, che determina le classi di virtuosità delle regioni a statuto ordinario sulla base della valutazione ponderata di determinati parametri e, per l'effetto, quantifica il grado di partecipazione alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità interno;
 - b.2 rientro graduale della squadratura tra fondo di cassa contabile e dato di cassa effettivo dovuta dalla mancata regolarizzazione di carte contabili da pignoramenti esistenti presso la tesoreria dell'ente, come da rilievo del M.E.F. in sede di verifica amministrativo-contabile effettuata presso la Regione Campania;
 - b.3 copertura accordi in materia di certificazioni pro soluto delle stazioni appaltanti finanziate con fondi regionali;
- c. che è stato, altresì, stabilito di dare priorità nell'utilizzo dell'eventuale somma residua, in sede di rideterminazione dell'obiettivo programmatico di cassa 2012 e dopo aver definito l'ammontare delle risorse da destinare ai punti b.2 e b.3, alla spesa relativa al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- d. che si è provveduto, infine, ad accantonare prudenzialmente la somma di euro 1.737.929.755,11, per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di competenza (impegni), per ridurre l'eccessivo differenziale tra impegni e pagamenti, nonché per far fronte alle esigenze di cui al precedente punto "b", tenendo, altresì, presenti le esigenze di spesa di cui al punto "c";

CONSIDERATO

- a. che risultano pervenute da parte delle Aree Generali di Coordinamento ulteriori richieste di variazione del tetto di spesa assegnato (impegni e/o pagamenti);
- b. che ad oggi non risulta ancora rideterminato l'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2012;
- c. che, nelle more della rideterminazione dell'obiettivo programmatico della Regione Campania per l'anno 2012, occorre procedere ad una prima rimodulazione degli obiettivi assegnati alle Aree Generali di Coordinamento, utilizzando una quota delle risorse accantonate, nonché tenendo presente le seguenti spese escluse dal patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della legge n. 183/2011, per le quali risulta accertato l'esatto ammontare:

- c.1. 60 milioni di euro, come limite massimo detraibile rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi derivanti dalla vendita di energia prodotta dal termovalorizzatore di Acerra, a valere sulle spese sostenute dalla Regione Campania per il suddetto termovalorizzatore, nonché per l'attuazione del ciclo integrato dei rifiuti e della depurazione delle acque;
- c.2. 197 milioni di euro sulle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari, giusto riparto effettuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze prot.n. MCT 0001117 del 10/5/2012;
- d. che la Giunta Regionale, in caso di rimodulazione delle risorse residue, ha stabilito di dare priorità alle criticità di spesa relative al personale, al funzionamento ed alle rate di mutuo, nonché alla spesa connessa a servizi la cui interruzione determinerebbe grave nocimento alla collettività, a tutte le altre spese il cui mancato assolvimento potrebbe creare un danno certo e grave all'ente, alla spesa necessaria per evitare il disimpegno dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea ed alla spesa per contributi sui mutui contratti da enti locali;
- e. che le Aree aventi tali caratteristiche possono essere individuate sulla scorta di situazioni analoghe già verificatesi;
- f. che occorre, quindi, incrementare i tetti programmatici delle suddette Aree sulla scorta delle criticità rappresentate;
- g. che occorre effettuare una prima rimodulazione dei tetti programmatici delle restanti Aree che presentano maggiori criticità, tenendo presente l'andamento della spesa così come monitorato dall'A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi;
- h. che, per quanto riguarda l'obiettivo programmatico di competenza (impegni), l'incremento è stato contenuto entro una soglia tale da ridurre tendenzialmente l'eccessivo differenziale tra impegni e pagamenti;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover far fronte alle maggiori spese come sopra individuate, apportando le necessarie variazioni al riparto del tetto programmatico 2012 assegnato alle Aree Generali di Coordinamento, sia per quanto riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTE

- a. la legge 13/12/2010, n. 220;
- b. il D.L. 6/7/2011, n. 98 convertito con modificazioni in legge 15/7/2011, n. 111;
- c. il D. L.gs. 6/9/2011, n. 149;
- d. la legge 12/11/2011, n. 183;
- e. la legge regionale 30/4/2002, n. 7;

- f. la legge regionale 27/1/2012, n. 2;
- g. la D.G.R.C. n. 24 del 14/2/2012;
- h. la D.G.R.C. n. 156 del 28/3/2012;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in narrativa che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di variare il tetto programmatico 2012 assegnato alle Aree Generali di Coordinamento, sia per quanto riguarda gli impegni che per quanto riguarda i pagamenti, così come analiticamente indicato nel prospetto allegato sotto la lettera A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, a tutte le Aree Generali di Coordinamento ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.